



COMUNICATO UFFICIALE N. 367/L - 6 AGOSTO 2020

367/796

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 56/A della F.I.G.C., pubblicato in data 5 Agosto 2020:

Comunicato Ufficiale n. 56/A

Si rende noto il testo dell'Appendice all'Accordo di Cooperazione Tecnica e Sportiva siglato tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, come da allegato al presente comunicato.

Pubblicato in Firenze il 6 Agosto 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

**APPENDICE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA E SPORTIVA STIPULATO
TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E LA FEDERAZIONE
SAMMARINESE GIUOCO CALCIO IN DATA 10 AGOSTO 2018**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di giugno

TRA

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, con sede legale in Roma (RM), Via Gregorio Allegri 14, che interviene nel presente atto a mezzo del proprio legale rappresentante/Presidente Gabriele Gravina - d'ora in poi F.I.G.C.,

E

la **Federazione Sammarinese Giuoco Calcio**, con sede legale in San Marino (RSM), Strada di Montecchio n. 17, che interviene nel presente atto a mezzo del proprio legale rappresentante/Presidente Marco Tura - d'ora in poi F.S.G.C.,

PREMESSO CHE

- la F.I.G.C. e la F.S.G.C. in data 10 agosto 2018 stipulavano un Accordo di cooperazione tecnica e sportiva;
- lo stesso veniva pubblicato in data 13.11.2018 dalla F.I.G.C. in allegato al C.U. n. 8/A e dalla F.S.G.C. con C.U. n. 22;
- all'art. 13 comma 2 l'Accordo prevede che *“Le modifiche e le integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da appendice redatta per iscritto dalle due Federazioni e seguiranno l'iter di approvazione/entrata in vigore/validità previsto per il presente Accordo all'articolo 11”*;
- è intenzione delle Parti modificare gli artt. 4 comma 1, 5 comma 4, l'art. 11, l'art. 12 comma 1 e l'art. 13 comma 2 dell'Accordo;

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce "Appendice" al richiamato Accordo

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I. L'art. 4 (SAN MARINO ACADEMY) comma 1 dell'Accordo si intende modificato come segue:

"La società SAN MARINO ACADEMY, (matr. FIGC n. 630293) ha la propria sede legale nella Repubblica di San Marino (RSM), presso la Federazione Sammarinese Gioco Calcio – Strada Montecchio n. 17.

La SAN MARINO ACADEMY ha come scopo principale lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva - ed in particolare del calcio giovanile - esercitata in accordo e sotto il controllo della Federazione Sammarinese.

La SAN MARINO ACADEMY è società affiliata alla F.I.G.C. e tessera calciatori tra i 10 ed i 19 anni e calciatrici di ogni età, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di tesseramento e trasferimento dei calciatori."

La Società ha come fine primario quello di consentire ai giovani calciatori e alle calciatrici sammarinesi di svolgere attività calcistica. Tenuto conto della carenza, nel territorio sammarinese, di attività nel settore femminile e giovanile, la SAN MARINO ACADEMY partecipa alle competizioni organizzate dalla F.I.G.C., al fine di consentire lo sviluppo del calcio femminile e giovanile sammarinese.

II. L'art. 5 (TESSERAMENTO ATLETI/E) comma 4 dell'Accordo si intende modificato come segue:

"Tenuto conto delle particolari esigenze derivanti dalle dimensioni dell'attività organizzata nell'ambito della Federazione Sammarinese viene pattuita una ulteriore deroga all'art. 40quater, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (il quale prevede "i calciatori/calciatrici "non professionisti" trasferiti all'estero e residenti in Italia possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società.").

In virtù di detta deroga i calciatori/calciatrici non professionisti, trasferiti da società italiana e tesserati tramite CTI per una società sammarinese, potranno ritrasferirsi in Italia nel corso della

stessa Stagione Sportiva e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento alla F.S.G.C., entro e non oltre il termine annualmente stabilito dal Consiglio Federale della F.I.G.C., fermo restando il rispetto dell'art. 5, comma 3, del Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei calciatori.

In ogni caso, si evidenzia come la presente convenzione disciplini e preveda deroghe esclusivamente in relazione a calciatori dilettanti, rimanendo invariata la regolamentazione tipica dei calciatori professionisti."

III. L'art. 11 (TRASMISSIONE ACCORDO) dell'Accordo si intende modificato come segue:

1. La F.I.G.C. e la F.S.G.C. si impegnano a trasmettere copia del presente Accordo alla F.I.F.A. ed alla U.E.F.A. per opportuna presa visione, in ossequio alle precisazioni all'uopo fornite dalla FIFA con nota del 27.09.18.

2. Le due Federazioni Nazionali si impegnano, altresì, a trasmettere copia del presente Accordo ai propri Comitati Olimpici Nazionali, C.O.N.I. e C.O.N.S..

IV. L'art. 12 (ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA' ACCORDO) comma 1 dell'Accordo si intende modificato come segue:

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale, sia da parte della F.I.G.C. sia da parte della F.S.G.C..

V. L'art. 13 (MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI ACCORDO) comma 2 dell'Accordo si intende modificato come segue:

2. Le modifiche e le integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da appendice redatta per iscritto dalle due Federazioni e seguiranno l'iter di entrata in vigore/validità previsto per il presente Accordo agli articoli 11 e 12.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.I.G.C.
Gabriele Gravina
Presidente

F.S.G.C.
Marco Tura
Presidente